



COMUNE DI ARENA

Regione Calabria Provincia Vibo Valentia

Piazza Generale Pagano – 89832 – ARENA (VV) – Tel.: 0963/355602 – Fax.: 0963/341107 – P.I.: 00297820797
Pag. Web: <http://www.comune.arena.vv.it> - e-mail: tecnico@comune.arena.vv.it – pec: tecnico.arena@asmepec.it

ORDINANZA N. 18 del 29/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

=====

PREMESSO che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea ai margini delle strade pubbliche e di uso pubblico;
CONSIDERATO che, costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale, la presenza di siepi, rami, piantagioni che restringono la carreggiata stradale e/o vanno a nascondere o a limitare la visibilità della segnaletica stradale;

CONSIDERATO, altresì, che vi è la presenza di rami, derivanti da alberi i quali sono di competenza privata, che vanno a protendersi verso i cavi elettrici dell'illuminazione, rischiando di causare sia un pericolo sia un disservizio per la collettività;

RILEVATO che l'art. 29 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di mantenere le ripe in maniera ordinata e contenuta, in modo da non causare pericolo per l'incolumità pubblica e la circolazione stradale;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del vigente Codice Civile;

VISTO il D.lgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i., ed in particolare l'art. 29;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e art. 54 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazione della Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 noto come T.U.E.L.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, a quanto di seguito specificato:

- Mantenere ordinate siepi e rami di alberi, ivi comprese piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, in maniera permanente e regolare in modo tale da evitare restringimenti della carreggiata stradale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità nonché della segnaletica presente sulla medesima strada;
- Rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sulla sede stradale;
- Provvedere a tagliare in maniera permanente e regolare i rami che si protendono verso i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica;

AVVERTE

- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00 ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- Che nell'eventualità in cui gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, al mantenimento delle ripe, i lavori verranno affidati a ditte preposte, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori dei terreni medesimi;
- Che avendo il presente atto, effetto continuato, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione all'albo pretorio Online di questo Comune;
- La trasmissione al Comando Polizia Municipale;
- La trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di Arena.

Ai sensi della legge n. 24/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla notifica o pubblicazione, legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 gg. dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale li 29/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Domenico De Rito